



Esame D.L. 21 marzo 2022, n. 21 (“Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”) – Atto Senato n. 2564 -

Audizione del Presidente di Federterme/Confindustria presso le Commissioni riunite VI^a (Finanze, Tesoro) e X^a (Industria, Commercio, Turismo) del Senato della Repubblica

5 aprile 2022



1. PREMESSA

Il settore termale italiano si trova a fronteggiare un aumento senza precedenti dei costi delle *commodity* energetiche, che sta mettendo a rischio la sopravvivenza di molte imprese in un momento reso drammatico da oltre due anni di pandemia.

I provvedimenti presi per contrastare la diffusione dell'epidemia (es. distanziamento sociale e sanificazione degli impianti) avendo quasi completamente paralizzato l'attività, hanno fatto sì che il valore aggiunto del settore termale si sia più che dimezzato in termini monetari, scendendo sotto la soglia dei 291 milioni di euro.

A livello nazionale, nel 2021 i ricavi totali delle terme hanno segnato un -63% e il numero delle presenze nelle strutture termali un -65%.

Da un'indagine condotta da Federterme sui consumi energetici delle strutture termali risulta che la composizione del *mix* energetico utilizzato per la produzione dei servizi termali è fortemente dominato dal gas naturale e dall'elettricità.

Questo dato è in linea con il modello nazionale italiano il cui *mix* energetico è fortemente basato sul gas (42% del consumo totale di energia in Italia nel 2020).

I dati confermano come il settore termale italiano, considerato anche il rapporto fra la spesa energetica in bolletta e il fatturato prodotto dalle imprese, risulta fortemente energivoro e come tale notevolmente esposto all'attuale caro energia.

Ad oggi numerose aziende hanno rinviato l'apertura stagionale, in attesa di una possibile riduzioni dei relativi costi.



Il Governo e il Parlamento hanno già adottato diverse misure finalizzate a ridurre l'impatto del costo-energia sulle imprese, ma riteniamo che all'interno del D.L. 21/22 ci sia spazio per ulteriori interventi migliorativi.

2. CREDITO D'IMPOSTA PER ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA/GAS

Al riguardo, riteniamo in primo luogo che, per rendere gli interventi realmente efficaci, debbano essere rivisti i periodi di riferimento per il calcolo dei crediti d'imposta per l'acquisto, sia dell'energia elettrica che del gas.

In particolare:

- il **credito d'imposta** di cui all'art. 3, comma 1, deve essere pari al 12% **della spesa per l'acquisto di energia elettrica sostenuta nel primo trimestre del 2022** e non nel secondo;
- il **credito d'imposta** di cui all'art. 4, comma 1, deve essere pari al 20% della spesa **per l'acquisto di gas sostenuta nel primo trimestre 2022** e non nel secondo;
- la **rateizzazione** di cui all'articolo 8, comma 1, **deve riguardare** anche gli importi relativi ai consumi energetici del **periodo gennaio-aprile 2022**.

Quanto sopra, perché il primo trimestre dell'anno in corso è quello che ha segnato il picco dei costi energetici, generando in modo inatteso costi elevatissimi.

3. RIDUZIONE IMU

All'articolo 22, comma 2, inoltre, per rendere effettivo il beneficio previsto dalla misura, si ritiene che sia necessario prevedere, come già in passato, lo strumento della



sospensione/annullamento dell'imposta almeno per un semestre, avuto riguardo alla necessità di preservare la liquidità delle imprese.

In ogni caso, nella formulazione attualmente vigente, deve essere **ridotta la soglia di accesso all'agevolazione IMU** prevedendo che sia riconosciuta a tutte quelle aziende che abbiano subito una **diminuzione del fatturato, nel primo trimestre 2021, di almeno il 30%** e non del 50%, come attualmente previsto.

Nella stessa disposizione, poi, **devono essere meglio precisate le categorie catastali** di riferimento, **inserendo anche la D/4 e la D/8**, che sono quelle normalmente attribuite alle strutture termali.

4. AMMORTIZZATORI SOCIALI/DECONTRIBUZIONE

Per quanto riguarda, infine, le misure per il lavoro, deve essere **eliminato il limite di massimo dei 15 dipendenti** di cui all'articolo 14, comma 1, comma 11-sexies della novella, **per poter beneficiare delle ulteriori otto settimane di integrazione salariale** entro il 31 dicembre 2022, **prevedendo in parallelo uno sgravio contributivo per quanti invece non faranno ricorso agli ammortizzatori.**